

Rapporto di maggioranza

numero

data

Dipartimento

20 dicembre 2017

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione speciale per la procedura di elezione dei magistrati sull'iniziativa parlamentare 13 ottobre 2014 presentata nella forma generica da Michela Delcò Petralli e cofirmatari per garantire una giustizia indipendente e imparziale (modifica della LOG)

1. L'INIZIATIVA

L'iniziativa in oggetto è stata lanciata in occasione dell'aumento del numero di giudici supplenti del Tribunale d'appello da 12 a 27. Secondo gli iniziattivisti, *«oltre all'aumento della spesa pubblica, l'incremento dei giudici supplenti, eletti tra gli avvocati attivi nel cantone, rischia di creare un aumento di conflitti di interesse, minando alla base i principi di indipendenza ed imparzialità del nostro sistema giudiziario»*.

La Legge sull'organizzazione giudiziaria prevede, all'art. 52 cpv. 3, che *«i supplenti ordinari attribuiti al Tribunale penale cantonale non possono esercitare l'attività forense nel campo della giustizia penale; il divieto si estende agli avvocati del medesimo studio legale»*.

Non esiste una norma analoga per i giudici supplenti che operano in seno alle altre camere del Tribunale d'appello. A mente degli iniziattivisti, non vi sarebbe alcuna ragione per non avere il medesimo divieto anche per gli altri campi del diritto in quanto si pone esattamente lo stesso problema di garantire l'assoluta imparzialità e indipendenza del giudice. Infatti, *«con l'aumento dei contenziosi e la sempre maggiore litigiosità dei casi, é contraria a ogni garantismo giudiziario la sola ipotesi che una parte e/o il suo avvocato si trovi di fronte in un caso un avvocato-giudice supplente come avversario poiché avvocato di controparte e in altro caso lo stesso avvocato-giudice supplente come giudice»*.

Dopo aver illustrato il problema, i deputati chiedono, alternativamente di:

- modificare la Legge sull'organizzazione giudiziaria in modo da mantenere la funzione di giudice supplente all'interno dell'apparato giudiziario, affidando tale compito aggiuntivo a persone qualificate già attive a tempo pieno nell'ambito giudiziario (per esempio cancelliere, vicecancelliere, eccetera), come del resto è prassi nel Cantone Zurigo. In questo modo si porrebbero anche le basi per formare i futuri giudici e si limiterebbe la spesa pubblica;
- in subordine, introdurre nella Legge sull'organizzazione giudiziaria lo stesso divieto legale dell'art. 52 cpv. 3 anche per gli altri campi del diritto civile e pubblico;
- ancora più in subordine, introdurre nella Legge sull'organizzazione giudiziaria una norma di incompatibilità, che limiti il potere decisionale del giudice supplente quando la fattispecie soggetta al suo giudizio coinvolge parti o avvocati contro i quali, lui stesso o il suo studio legale, si sono battuti in altre cause.

2. I LAVORI COMMISSIONALI

La Commissione si è chinata ripetutamente sull'iniziativa. È stata sentita l'iniziativista, Michela Delcò Petralli, che ha illustrato i termini dell'iniziativa ribadendo la necessità di risolvere il potenziale conflitto d'interessi tra l'attività di giudice supplente e quella di avvocato indipendente.

Al fine di meglio comprendere la portata del problema, la Commissione ha chiesto al Tribunale d'appello di poter conoscere a quanto ammontano le indennità per ogni anno e per ciascuna camera, così da comprendere l'effettivo uso che il Tribunale fa della figura del giudice supplente. Dalla documentazione è quindi emerso che oltre al Tribunale penale cantonale (TPC) e la Camera di appello e revisione penale (CARP), che utilizzano la figura del giudice supplente come giudice a latere nei processi dinnanzi alla Corte delle assise criminali, vi è almeno un'altra camera che ha fatto un uso improprio della figura del giudice supplente.

La Commissione ha quindi sentito in audizione l'avv. Flavia Verzasconi, presidente del Tribunale amministrativo (TRAM), così da comprendere le ragioni per cui il TRAM ha fatto questo uso dei giudici supplenti. La stessa ha spiegato la particolare situazione che ha visto coinvolto il tribunale amministrativo, in particolare le recenti partenze e l'aumento degli incarti pendenti.

La Commissione ha poi richiesto al Presidente del Tribunale di appello di prendere posizione sulla questione dei giudici supplenti. Nello scritto del 31 marzo 2017 è emerso che:

- per il TPC e la CARP i giudici supplenti risultano essenziali;
- per gli altri giudici attivi presso le altre camere, il Presidente del TA conclude sostenendo che *«si può affermare che attualmente il solo contributo fornito dai giudici supplenti, per quanto apprezzato, non permette al Tribunale d'appello di assorbire il costante incremento dell'onere lavorativo che oramai si continua costantemente a registrare da qualche anno. Laddove vi sono delle situazioni di sovraccarico, la soluzione migliore, già adottata con successo da alcuni presidenti di Camera, appare essere quella di potenziare il Tribunale mediante l'assunzione di nuovi vicecancellieri»*.

3. IL PARERE DELLA COMMISSIONE

Parte della Commissione è consapevole del fatto che l'attuale sistema dei giudici supplenti non risulta essere soddisfacente. Come sostenuto dagli iniziativaisti, vi è un rischio concreto di incorrere in conflitti di interessi. Infatti, non vi è alcun impedimento a che un avvocato che opera in un determinato settore sia anche attivo in seno alla Camera relativa al suo campo professionale. Evidentemente, pur comprendendo le esigenze del TA, l'attuale sistema non è sostenibile in quanto crea un potenziale rischio di conflitto d'interesse.

Secondo la Commissione, così come sostenuto dal Presidente del TA, è però opportuno differenziare i giudici supplenti del TPC e quelli della CARP dai giudici che operano in altre camere. Per quelli del TPC l'art. 52 cpv. 3 LOG permette già di evitare il rischio di conflitto di interesse. Non si intravede alcuna ragione per cui non estendere tale esclusione per materia anche per i giudici della CARP. Pertanto, si tratta di modificare la citata disposizione estendendola anche alla CARP. La figura del giudice supplente per queste due camere deve essere mantenuta. In questo senso la Commissione accoglie parzialmente la seconda richiesta formulata dagli iniziativaisti.

Per quanto attiene agli altri giudici supplenti, la Commissione considera che non sia possibile introdurre una norma analoga a quella appena vista anche per i giudici attivi nella altre. Infatti, la limitazione, estesa anche ai colleghi di studio, risulta essere eccessiva e controproducente. Il rischio concreto sarebbe infatti quello di ritrovarsi con avvocati che non conoscono sufficientemente bene la materia che sono chiamati a praticare come giudici a laterale. Tuttavia, la prima richiesta degli iniziativaisti è solo in parte condivisa dalla Commissione. In questo senso andrebbe abolita totalmente la figura del giudice supplente ed eventualmente, laddove necessario, bisognerà vagliare la possibilità concreta di potenziare il TA con un aumento del numero di vicecancellieri senza però attribuire a questi il ruolo di giudice supplente.

4. CONCLUSIONI

La Commissione considera che la figura del giudice supplente, salvo per il TPC e per la CARP, debba essere abolita. Per quanto attiene alla CARP deve essere introdotto il medesimo divieto di esercitare nel settore che figura per il TPC all'art. 52 cpv. 3 LOG e su questo punto la Commissione propone di accogliere parzialmente la seconda richiesta degli iniziativaisti.

Per la maggioranza della Commissione speciale procedura elezione magistrati:

Sabrina Aldi, relatrice

Balli - Delcò Petralli - Ferrara - Filippini -

Giudici - Guscio - Quadranti - Viscardi